

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.41 del 23 aprile 2009

Riunione del 16 aprile 2009

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Domenico Naso

CAF/33/09 – Appello avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione C.U. n. 36 del 5.3.2009 (sospensione da ogni attività federale per anni tre a carico del Sig. Marco Musoni quale Presidente della società ASD Virtus Carrarese Club Volley Marina di Massa e della multa di € 5.000,00 a carico del sodalizio),

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- uditi il Sig. Marco Musoni e i propri Difensori
- udito il Procuratore Federale il quale, in sede di discussione, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei motivi di appello ex art. 90 R. Giur.
- ritenute infondate le eccezioni preliminari e/o pregiudiziali avanzate *in limine* dalla parte appellante, trattandosi di mere discrasie di tipo formale che - insuscettibili di ledere il diritto di difesa e/o il principio del contraddittorio - non rientrano tra i motivi di nullità previsti dai Regolamenti vigenti
- visto il mandato depositato in udienza, datato 7.3.2009 e rilasciato dal solo Marco Musoni in proprio a favore degli Avvocati Antonio Macchiarini e Paolo Pasquali, unici firmatari - a loro volta - dell'atto introduttivo di lite
- osservato che effettivamente - quanto alla posizione del Musoni - il ricorso in appello non contiene indicazione dei motivi di gravame, difettando pertanto i requisiti minimi di cui all'art. 90 n. 2 R. Giur. atti a consentirne la disamina
- rilevato che - quanto alla posizione della ASD Virtus Carrarese Club - sul ricorso in appello non compare alcuna delega e/o sottoscrizione tale da farne imputare gli effetti al sodalizio, mentre la sola procura rilasciata ai Difensori predetti (in calce alle Note Difensive datate 18.11.2008, sia pure per rapporto a quanto ivi riportato all'epigrafe) risulta circoscritta (cfr. pag. 1 righe 4-5 delle note stesse) "*ai fini del presente atto*" e perciò stesso destinata ad esaurire i suoi effetti con il primo grado di giudizio, in linea con l'esplicita volontà del mandante

- rilevato che l'appello - nell'Ordinamento domestico come in quello Statale - è fase meramente eventuale del processo, ben potendosi realizzare l'ipotesi che alla prima
- decisione venga fatta acquiescenza, necessitando quindi per la sua attivazione dell'impulso diretto, espresso, documentato e consapevole del soggetto legittimato
- ritenuto che - nella contemporanea assenza di qualsivoglia firma e/o procura imputabile al sodalizio - la sottoscrizione dell'atto di appello da parte dei soli Legali sia totalmente priva di effetti sostanziali, determinandosi così la nullità del ricorso e la formazione del giudicato sui relativi capi di sentenza, tenuto conto che unici titolari dell'azione sono i soggetti elencati agli artt. 19 e 89 R. Giur., mentre l'assistenza tecnica di un Difensore - peraltro facoltativa - richiede e presuppone il rilascio di un mandato specifico (art. 23 n. 1 R. Giur.)

P.Q.M.

Dichiara l'appello inammissibile.
Dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 23.4.2009